SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 25 maggio 2001.

Recepimento della direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto, destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio.

01A6218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 giugno 2001.

Modificazioni al decreto 2 aprile 2001, concernente il riconoscimento alla sig.ra Hildago Romero Maria Del Carmen del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Hildago Romero Maria Del Carmen è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «*Hildago*» di cui al decreto direttoriale 2 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001, è rettificata in «*Hidalgo*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7520

DECRETO 21 giugno 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketalar».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato, dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 marzo 2001 della ditta Parke-Davis S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Parke-Davis S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

KETALAR scatola 5 fiale soluzione iniettabile ev 2 ml 50 mg/ml - A.I.C. n. 022463044.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 2001.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Caltanissetta, imprese impegnate nei lavori di completamento dell'impianto industriale dello Snox. (Decreto n. 29937).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2001, con decorrenza 29 giugno 2000 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Caltanissetta, imprese impegnate nei lavori di completamento dell'impianto industriale dello Snox, per il periodo dal 29 giugno 2000 al 28 dicembre 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 29 dicembre 2000 al 28 giugno 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 29 giugno 2001 al 28 dicembre 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 29 dicembre 2001 al 28 giugno 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 29 giugno 2002 al 28 settembre 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7468

DECRETO 25 maggio 2001.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Fasano, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sezione tipo III delle norme C.N.R. tra il km 854+500 ed il km 859+900 della s.s. 16 e tra il km 0+000 ed il km 10+517 della s.s. 379. Disposizione n. 271 dell'11 marzo 1998. (Decreto n. 29938).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2001, con decorrenza 29 settembre 2000, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Fasano (Brindisi) imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sezione tipo III delle norme C.N.R. tra il km 854+500 ed il km 859+900 della s.s. 16 e tra il km 0+000 ed il km 10+517 della s.s. 379.

Disposizione n. 271 dell'11 marzo 1998, per il periodo dal 29 settembre 2000 al 28 marzo 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 29 marzo 2001 al 28 settembre 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 29 settembre 2001 al 28 marzo 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 29 marzo 2002 al 28 settembre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art, 4 è ulteriormente prorogato dal 29 settembre 2002 al 28 dicembre 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7467

DECRETO 28 maggio 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo, in Milano. (Decreto n. 29940).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1993, e successivi, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo, con sede in Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 febbraio 1994;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1995, con il quale, in applicazione della delibera CIPE 18 ottobre 1994, è stata approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 febbraio 1995, ed è stata conseguentemente autorizzata, per lo stesso periodo, l'ulteriore corresponsione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla citata società;

Vista la successiva istanza di proroga del medesimo programma di riorganizzazione aziendale, presentata dalla S.p.a. Aerimpianti per il periodo dal 10 febbraio 1995 al 9 febbraio 1996;

Visto il decreto n. 21246 del 29 luglio 1996, con il quale non è stata approvata la suddetta ulteriore proroga;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia proposto dalla societa avverso il sopra indicato provvedimento di reiezione;

Ravvisata la necessità sulla base dei motivi spiegati nel suddetto ricorso di riesaminare la documentazione istruttoria agli atti, inerente la proroga di cui è questione;

Vista la nota del 22 marzo 2001, con la quale è stato richiesto al comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di procedere al riesame della già citata istanza di proroga a 48 mesi;

Vista la deliberazione n. 8 del 18 aprile 2001, con la quale il sopra citato comitato tecnico, a seguito della nota di cui sopra, ha espresso parere favorevole per la istanza di proroga a quarantotto mesi per riorganizzazione aziendale, presentata dalla società Aerimpianti S.p.a. - Gruppo Ansaldo, con sede in Milano, relativamente al periodo dal 10 febbraio 1995 al 9 febbraio 1996;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta proroga;

Decreta:

È approvata, in applicazione della delibera CIPE 18 ottobre 1994, la ulteriore proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 10 febbraio 1995 al 9 febbraio 1996 della S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo, con sede ed unità in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7466

DECRETO 28 maggio 2001.

Revoca parziale del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, in L'Aquila. (Decreto n. 29941).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenete il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 settembre 2000 al 6 ottobre 2001 dalla ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions;

Acquisito il prescritto parere;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 n. 29136, che ha approvato il predetto programma di crisi aziendale, per il periodo 7 settembre 2000-6 settembre 2001;

Visto il decreto direttoriale del 16 novembre 2000 n. 29148 che ha autorizzato la concessione del trattamento di CIGS per il suddetto periodo;

Considerato che la società in questione, in data 7 marzo 2001 è stata dichiarata fallita con sentenza n. 23/01 del tribunale dell'Aquila;

Ritenuto di revocare il decreto ministeriale del 16 novembre 2000 limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il programma, per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001, della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, sede di L'Aquila, unità di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7465

DECRETO 28 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, in L'Aquila. (Decreto n. 29942).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attrations tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto Ministeriale datato 16 novembre 2000, n. 29136, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 7 settembre 2000 al 6 settembre 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 16 novembre 2000, n. 29148, con il quale è stato concesso il trattamento di CIGS per il suddetto periodo;

Considerato che la società in questione in data 7 marzo 2001 è stata dichiarata fallita, con sentenza n. 23/01 del tribunale di L'Aquila cui ha fatto seguito l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta società finalizzata alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a decorrere dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2001 che ha revocato il suddetto programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, pertanto, di revocare la corresponsione del citato trattamento per il periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001 e di autorizzare, contestualmente, la corresponsione del citato trattamento, ai sensi del surrichiamato art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per il periodo dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed a seguito del decreto ministeriale del 28 maggio 2001, è revocata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con il decreto direttoriale del 16 novembre 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.D.A. S.r.l., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per un massimo di 90 unità lavorative limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001.

Art. 2.

È conseguentemente autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.D.A. S.r.l., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per un massimo di 89 unità lavorative di cui 5 in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7464

DECRETO 4 giugno 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'estratto del processo verbale della seduta n. 81 del 28 marzo 2001 del consiglio regionale della Toscana da cui risulta che il presidente del suddetto consiglio ha designato l'avv. Marina Capponi e la dott.ssa Maria Rosaria Del Regno rispettivamente quali consiglieri di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Marina Capponi e della dott.ssa Maria Rosaria Del Regno, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione regionale permanente tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Toscana;

Decreta:

L'avv. Marina Capponi e la dott.ssa Maria Rosaria Del Regno sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI MARIA ROSARIA DEL REGNO

Iscritta alla UIL-post dal 1980, riveste al momento i sottoindicati incarichi sindacali:

membro del Comitato centrale nazionale della UILPOST;

già membro della segreteria provinciale/regionale UILPOST;

membro Coordinamento regionale pari opportunità per conto UILPOST;

membro del comitato esecutivo regionale del coordinamento donne UIL della Toscana.

Cura le trattative aziendali e le vertenze insorte con le Poste S.p.a. seguendo sia gli aspetti contrattuali che quelli inerenti il personale ed il personale femminile in particolare.

Titolo di studio: diploma di laurea conseguito presso l'Università degli studi di Napoli nel 1983.

CURRICULUM VITAE DI MARINA CAPPONI

Titoli di studio.

Diploma di maturità classica conseguito nell'anno 1976 in Sanremo. Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Firenze nel 1982 con il massimo dei voti e lode con una tesi in diritto del lavoro «La tutela della lavoratrice madre».

È iscritta dal 1985 all'ordine professionale degli avvocati di Firenze. Nel 1998 ha conseguito l'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori ed è iscritta all'albo degli avvocati cassazionisti.

Attività professionale.

Esercita dal 1985 la professione di avvocato presso il foro di Firenze, occupandosi prevalentemente di questioni giuslavoristiche e di diritto di famiglia.

Consulente legale dal 1989 della Camera del lavoro metropolitana di Firenze in materia di diritto di famiglia e pari opportunità nell'ambito dell'iniziativa «Donna chiama donna».

Consulente legale dal 1989 delle camere del lavoro di Sesto Fiorentino e di Campi di Bisenzio.

È consulente legale del patronato provinciale Sias di Firenze.

Incarichi di collaborazione.

Dal 1986 collabora con la rivista giuridica Toscana giurisprudenza (già Toscana lavoro giurisprudenza) e dal 1992 fa parte del comitato di redazione.

Pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e pari opportunità.

«Illegittimità del licenziamento della lavoratrice madre in caso di trasformazione totale dell'attività aziendale», in T.L.G. 1987, Ediesse S.r.l. Roma.

«Atti discriminatori in materia di parità uomo-donna e legittimazione all'impugnazione», in T.L.G. 1988, Ediesse S.r.l. Roma.

«Le assenze per malattia dei figli in età inferiore a tre anni: limiti e controlli», in T.L.G. 1998, Ediesse S.r.l. Roma.

«Momento costitutivo del rapporto di lavoro e tutela della maternità: quadro normativo e orientamenti della giurisprudenza», T.L.G. 1989, Ediesse S.r.l.

«Il padre lavoratore: una nuova figura giuridica?», ivi 1991, ed. «Guelfi e Ghibellini S.c.r.l.», Firenze.

«Trattamento economico di maternità e aspettativa sindacale», ivi 1992.

«Sulla ammissibilità delle visite mediche di controllo in caso di assenza della lavoratrice madre per malattia del bambino infratreenne», ivi 1993.

«Il padre che allatta», ivi 1993.

«Sulla illicenziabilità della lavoratrice madre per ultimazione della prestazione», in T.L.G., 1994.

«Il licenziamento della lavoratrice domestica in maternità», in Toscana giurisprudenza, ed. Giuntina 1996.

«Molestie sessuali sul luogo di lavoro e giusta causa di dimissioni», ivi 1997.

Incarichi didattici

Ha insegnato la materia diritto sindacale e del lavoro, nel corso di abilitazione a funzioni direttive presso l'azienda U.S.L. n. 10 di Firenze negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992 e 1993.

Svolge la funzione di consigliera regionale di parità dal novembre 1994.

Firenze, 11 dicembre 2000

01A7508

DECRETO 4 giugno 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 73 del 31 marzo 2001 con il quale il presidente della provincia di Pistoia designa l'avv. Marica Bruni e l'avv. Maria Rachele Stignani rispettivamente quali consiglieri di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Marica Bruni e dell'avv. Maria Rachele Stignani, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Pistoia;

Decreta:

L'avv. Marica Bruni e l'avv. Maria Rachele Stignani sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI MARICA BRUNI

Laureata il 14 luglio 1997 presso la facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Firenze, con una tesi di diritto tributario, prof. P. Russo (voto di laurea 110/110).

Dal 22 novembre 1991 è iscritta all'albo degli avvocati.

Negli anni 1995, 1996 e 1997 ha svolto funzioni di vice pretore onorario presso la pretura circondariale di Pistoia anche in materia di indagini amministrative per gli infortuni sul lavoro; è stata più volte applicata a comporre il collegio civile del tribunale di Pistoia in materia di diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto agrario; ha svolto, altresì, funzioni di giudice tutelare.

Ha svolto attività professionale prevalentemente nel settore del diritto del lavoro, diritto tributario e diritto di famiglia.

Le sono stati pubblicati articoli di diritto tributario per la C.C.I.A.A. di Pistoia; è stata pubblicata la decisione depositata quale pretore, in Foro Toscano 1997, ed. Le Monnier.

Effettua consulenza e assistenza legale per la CGIL.

Ha svolto lezioni di diritto del lavoro nel luglio 1998 presso il Centro studi «Cultura e sviluppo» per il corso di formazione professionale finanziato dall'amministrazione avente ad oggetto il progetto «Esperta marketing, management non profit», cod. PT 8FF052.

Ha difeso in numerose cause di lavoro lavoratrici sulle seguenti questioni:

licenziamenti;

mansioni;

tutela della salute;

discriminazione sul posto di lavoro;

molestie sessuali.

01A7509

DECRETO 4 giugno 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la determinazione presidenziale n. 017 del 23 gennaio 2001 con la quale il presidente della provincia di Roma designa la dott.ssa Maria Luisa Madera consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Maria Luisa Maldera, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Visto il parere negativo della Commissione provinciale di consultazione e concertazione per le politiche del lavoro;

Considerato che la designazione, effettuata dal presidente della provincia di Roma risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Roma;

Decreta:

La dott.ssa Maria Luisa Madera è nominata consigliera di parità effettiva alla provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI MARIA LUISA MADERA

Formazione e studi:

maturità classica conseguita il 4 luglio 1989, con votazione 60/60;

laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma il 7 dicembre 1993, in diritto del lavoro relatore prof. R. Scognamiglio, discutendo la tesi sul tema: «Il collegamento di società ed i rapporti di lavoro», con votazione 110/110 e lode;

diploma di specializzazione in «Diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale», conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma il 14 dicembre 1998, relatore prof. M. dell'Olio, con la tesi in diritto del lavoro: «Problemi in tema di cooperative», riportando il giudizio «lodevole»;

titolo di abilitazione all'esecizio della professione di avvocato conseguito il 21 ottobre 1997, iscritta all'albo degli avvocati del Foro di Roma dal 15 dicembre 1997;

curatore fallimentare, iscritto presso il tribunale fallimentare di Roma.

Esperienze professionale:

ha espletato la pratica forense dal 1994 e 1996, presso lo studio legale Liberatore Lione, in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodige, 2;

ha frequentato la scuola notarile di Napoli «Guido Capozzi», dal 1994 e 1997;

ha collaborato dal 1994 al 1996, presso la II cattedra di diritto di lavoro, Università degli studi «La Sapienza» di Roma, con il prof. Giuseppe Santoro Passarelli;

collabora nella stesura di articoli e commenti a sentenze presso le seguenti riviste giuridiche: Giurisprudenza italiana, Rivista giuridica del lavoro e Lavoro e Previdenza Oggi;

ha collaborato nel 1997-98 presso il settore legale del SINADI (Sindacato banche di credito cooperativo), redigendo pareri in materia di contratti collettivi aziendali, assunzioni, licenziamenti e premi di rendimento;

ha partecipato diverse volte per conto della FIDIC alle riunioni per trattative sindacali presso la FEDERLAZIO (sede Mostacciano);

svolge la professione di avvocato presso lo studio legale Liberatore - Lione curando con particolare interesse i temi del diritto del lavoro, civile e fallimentare;

ha partecipato alla preparazione di studi e lavori presso la Cattedra del prof. Nicola Crisci, ordinario di diritto del lavoro, membro CNEL, Univerisità di Fisciano, relativi alla stesura del codice della donna;

ha collaborato presso la rivista SINADI, sindacato credito cooperativo, per la stesura di note in tema di pari opportunità ed azioni positive per l'accesso al lavoro delle donne;

ha prestato consulenza presso il SINADI in materia di tutela della donna in caso di sospensione della prestazione lavorativa (licenziamento, maternità, permessi, astensione per malattie del minore infratriennale, retribuzione).

Pubblicazioni:

sul licenziamento nelle imprese di gruppo, in R.G.L., 1994, II, 1086;

il trasferimento di azienda ed i rapporti di lavoro dei dipendenti, in R.G.L. 1994, 233;

contratto collettivo aziendale e giusta retribuzione ex art. 36 cost., in Giur. It. 1996, L, 1;

un ulteriore ampliamento della nozione di fedeltà: il conflitto di interessi, in R.G.L. 1997, L, 38;

tutela dei crediti di lavoro e responsabilità del datore di lavoro, in R.G.L. 1997, 196;

l'inammissibilità della prestazione accessoria nelle cooperative di produzione e lavoro, in R.G.L. 1997, 363;

l'art. 19 e l'art. 26 St. Lav. dopo il referendum abrogativo, in SINADI 1997, 27;

l'esclusione della responsabilità solidale del cessionario ex art. 2112, co. 2, c.c. per i rapporti di lavoro cessati prima del trasferimento di azienda, in R.G.L. 1998, 553;

art. 409, n. 3, c.p.c.: la Cassazione rende definitiva la sua applicabilità nei rapporti di lavoro di agenzia svolti in società irregolari e di fatto, in R.G.L. 1998, 75;

sulla proposta di nomina a direttore generale di un istituto di credito in via di apertura, in Lav. e Prev. Oggi, 1998, 225;

le sezioni unite e la nuova figura del socio lavoratore «imprenditore»: regolamento di competenza e primi commenti al disegno di legge sulle nuove norme in tema di cooperazione, in R.G.L. 1999, 349;

i poteri del datore di lavoro e il diritto all'informazione del lavoratore nell'ipotesi di mutamento di mansioni, in R.G.L. 1999, II, 264;

la tipicità del rapporto di telelavoro, in Lav. e Prev. Oggi 1999, III, 468;

annotazioni in tema di contratto di associazione in partecipazione e lavoro subordinato nell'impresa, in R.G.L., 1999, in corso di pubblicazione;

il trasferimento di azienda e il recesso del datore di lavoro, in R.G.L., 1999, in corso di pubblicazione;

il difetto di giurisdizione e gli enti pubblici stranieri, in R.G.L., I, 2000, in Riv. Giur. Lav., 2000, n. 1;

sospensione della prestazione lavorativa e del trattamento retributivo in pendenza di intervento di Cl. G. e requisiti di efficacia dell'accordo sindacale, in Riv. Giur. Lav. 2000, n. 2, 261, e ss;

la prova dei limiti dimensionali nel collegamento di società come prodromo dell'applicabilità della tutela reale del posto di lavoro, in Riv. Giur. Lav., n. 4;

brevi osservazioni in tema di trasferimento di azienda, cessione di singoli beni aziendali e corresponsione del trattamento di fine rapporto, in Riv. Giur. Lav. 2000, in corso di pubblicazione;

l'impegno dell'Italia contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, e le prime direttive applicative, in Lav. e Prev. Oggi 2000, n. 4, 625.

Conoscenze linguistiche:

inglese buona conoscenza, letto e parlato.

01A7510

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Finagri» a r.l., in San Severino Marche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «Finagri» a r.l., con sede in San Severino Marche, viale Eustacchio, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 12 marzo 1993 non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 aprile 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa «Finagri» a r.l., deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dalla rag. Giuliana Pallucca con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 6 giugno 2001;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi residente - Via G. Venezian n. 1, è nominata liquidatore della società cooperativa «Finagri» a r.l., con sede in San Severino Marche.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 12 giugno 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A7043

DECRETO 12 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., con sede in Macerata, via Gioberti n. 7, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 14 gennaio 1997 non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 apri-

le 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dalla rag. Elsa Corpetti con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 6 giugno 2001;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Elsa Corpetti nata a Montegranaro (Ascoli Piceno) il 21 luglio 1961, residente a Monte San Giusto - Via Matteotti, è nominata liquidatore della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 12 giugno 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A7045

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 aprile 2001.

Criteri di riparto delle risorse per la remunerazione delle attività di promozione delle finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto l'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone la remunerazione delle attività di promozione delle finalità della suddetta legge n. 49/1985, svolte dalle società finanziarie appositamente costituite per la gestione degli interventi agevolativi sulla base di apposite convenzioni;

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 49/1985 sopra citata;

Considerata l'opportunità di definire i criteri da applicare per il riparto delle risorse da assegnare alle società finanziarie interessate, per la remunerazione delle predette attività di promozione, nel caso in cui lo stanziamento di complessive lire 5 miliardi disposto dal citato art. 2, comma 218, della predetta legge n. 662/1996 sia insufficiente;

Decreta:

Le risorse, assegnate nella misura di lire 5 miliardi dall'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la remunerazione delle attività di promozione delle finalità della legge n. 49/1985, modificata e integrata dall' art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, saranno ripartite, in caso di insufficienza, mediante quote determinate da:

un importo di uguale valore per ciascuna società finanziaria complessivamente pari al 5 per cento delle somme disponibili;

un importo proporzionale al patrimonio netto contabile della società finanziaria, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, incrementato del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione dell'istanza per la stipula della convenzione, delle cooperative partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto sia stato approvato alla stessa data delle conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte delle società finanziarie, al netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato è escluso dal predetto computo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, foglio n. 66

01A7512

DECRETO 4 aprile 2001.

Modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure di partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie appositamente costituite nonché le modalità di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, riguardante l'adeguamento dei compensi alle società finanziarie;

Viste le proprie direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, concernenti «l'applicazione transitoria» della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di intervento del Ministero

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato con il termine «Ministero», partecipa al capitale sociale delle società finanziarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in qualità di socio sovventore ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, mediante sottoscrizione di azioni del socio sovventore emesse dalla società medesima.

2. Ai fini della verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal predetto art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.

3. Gli statuti delle società finanziarie, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dovranno esplicitamente prevedere in favore del «Ministero»:

a) in caso di utili, una remunerazione obbligatoria delle azioni/quote del capitale sociale sottoscritte e versate, superiore di due punti a quella prevista per gli altri soci ordinari;

b) una eventuale rivalutazione della quota di partecipazione.

4. Il «Ministero» dispone detta partecipazione a fronte di programmi triennali di attività presentati dalle società finanziarie, utilizzando le disponibilità del Fondo speciale di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dette disponibilità sono determinate al netto delle somme necessarie alle erogazioni di contributi già concessi con formali provvedimenti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e delle direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al netto dei compensi alle società finanziarie ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 citato nelle premesse e della remunerazione delle attività promozionali ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 218. Le risorse oggetto di partecipazione sono iscritte in apposita contabilità separata fino all'effettivo utilizzo per versamenti ed erogazioni relativi alle operazioni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le risorse stesse sono utilizzate per investimenti unicamente finanziari che garantiscono la loro certa e pronta liquidabilità.

5. In sede di prima attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, il «Ministero» partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:

a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5% delle risorse disponibili ai sensi del comma 4;

b) importi proporzionali al patrimonio netto contabile della società finanziaria, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, incrementato del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, delle cooperative partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto è stato approvato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto dalle conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte delle società finanziarie al netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato della società finanziaria è escluso dal predetto computo.

6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il «Ministero» dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, il cui ammontare sarà determinato con le modalità previste dalla precedente lettera *a)* a favore delle società finanziarie che presentano al «Ministero» istanza di partecipazione per la prima volta, e da importi determinati secondo le procedure di cui alla precedente lettera *b)*, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, a favore di tutte le società finanziarie interessate. I dividendi erogati al «Ministero» ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del «Ministero» medesimo.

7. Il «Ministero» nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale nonché un componente del consiglio di amministrazione delle società finanziarie.

Art. 2.

Recesso del Ministero

1. Il «Ministero» può recedere totalmente o parzialmente dalle partecipazioni di cui all'art. 1 nei seguenti casi:

a) mancata sottoscrizione delle quote di capitale sociale delle cooperative o mancata stipula del contratto di finanziamento ovvero mancata concessione delle agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, da parte delle società finanziarie a valere sulle risorse apportate dal «Ministero», trascorsi trentasei mesi da tale apporto,

fatta salva la valutazione, dell'attività svolta, con particolare riguardo alla quantità ed alla qualità degli interventi richiesti dalle cooperative e deliberati dalle società finanziarie medesime;

b) utilizzo delle risorse corrispondenti alle quote di capitale versato dal «Ministero» per finalità diverse da quelle previste dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

c) inosservanza di uno o più dei criteri operativi delle società finanziarie di cui all'art. 4;

d) perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001.

Art. 3.

Domande di partecipazione delle società finanziarie

1. Le società finanziarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al «Ministero» formale domanda di partecipazione. Entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione di detta domanda, il «Ministero» procede alla sottoscrizione ed al versamento delle quote di partecipazione al capitale di ciascuna finanziaria. Nel rispetto del predetto termine le società finanziarie dispongono di quindici giorni per eventuali integrazioni documentali.

2. Qualora, entro il predetto termine di sessanta giorni, la società istante non abbia acquisito tutti i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ma abbia adottato tutte le necessarie deliberazioni, le risorse spettanti alla società medesima sono accantonate per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, dette risorse sono assegnate alle restanti società finanziarie in possesso dei requisiti, secondo i criteri stabiliti con l'art. 1.

3. Negli esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, il «Ministero» stabilisce la data a decorrere dalla quale sarà consentita la presentazione di domanda di partecipazione da parte delle società finanziarie, nel rispetto delle procedure e delle condizioni predette.

Art. 4.

Valutazione dei progetti

1. Le società cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, presentano alle società finanziarie partecipate dal «Ministero» domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo nonché a salvaguardare i livelli occupazionali.

2. Le società finanziarie si attengono a criteri operativi finalizzati a garantire l'efficacia degli interventi. In particolare provvedono:

a) alla valutazione dei requisiti formali delle cooperative quali la compagine sociale, l'appartenenza a settori di attività ammessi dalla normativa comunitaria e la localizzazione;

b) alla valutazione del «business plan» delle iniziative, con particolare riferimento alle competenze ed esperienze dei soci, alle funzioni aziendali previste per i soci medesimi o per eventuali dipendenti; al mercato di riferimento; agli investimenti; agli aspetti tecnico-organizzativi; alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, illustrata anche dai bilanci previsionali relativi almeno a tre anni di attività; alla redditività dell'investimento con particolare riguardo al rimborso del capitale investito dalle società finanziarie secondo le direttive della Unione europea;

c) alla concessione di finanziamenti secondo i limiti fissati dalla Unione europea esclusivamente a sostegno degli investimenti in capitale fisso effettuati dalle cooperative successivamente alla presentazione alla società finanziaria della richiesta di partecipazione. La base assunta per il calcolo dell'intensità degli aiuti, che, espressa in equivalente sovvenzione, non potrà superare i predetti limiti, sarà il costo effettivo degli investimenti medesimi. Le società finanziarie in luogo dei finanziamenti predetti possono avvalersi di strumenti equivalenti quali: mutui, certificati di investimento ed obbligazioni, prestiti partecipativi, fideiussioni, locazioni finanziarie;

d) alla erogazione di servizi al fine di favorire e sostenere l'iniziativa imprenditoriale;

e) al controllo delle cooperative partecipate tramite rilevazione, almeno semestrale, della situazione finanziaria, di debito e di credito, della situazione degli investimenti effettuati e da effettuare, della situazione economica, dei rapporti societari, del confronto tra «budget» e consuntivo, delle procedure e dell'organizzazione aziendale.

3. L'attività di valutazione del «business plan» ed, in generale, l'attività istruttoria delle domande presentate dalle cooperative, è remunerata dalle cooperative medesime secondo le modalità fissate dai consigli di amministrazione delle società finanziarie, anche in modo differenziato per le partecipazioni e per i finanziamenti. Per questi ultimi si seguiranno criteri coerenti con quelli adottati dagli intermediari finanziari. Gli altri servizi, tra cui quelli di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, saranno remunerati dalle cooperative a normali prezzi di mercato.

4. Le domande di intervento, presentate da cooperative costituite, per oltre il 50 per cento dei soci, da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni, da lavoratori posti in mobilità ai sensi del capo II, titolo I della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, da dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali, da lavoratori licenziati per cessazione dell'attività o per riduzione di personale, da lavoratori dipendenti da aziende poste in liquidazione dai proprietari, nonché da lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, pervenute in ciascun trimestre, sono esaminate con priorità rispetto alle altre domande pervenute nel medesimo periodo.

5. Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa. Le sottoscrizioni ed i relativi versamenti possono essere effettuati in non più di tre soluzioni. La partecipazione devè essere inferiore al capitale di rischio della cooperativa.

6. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio, si considerano le riserve ed i prestiti sociali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda di intervento, nonché il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche ed i soci sovventori. Il capitale sociale deve costituire non meno del cinquanta per cento del capitale di rischio e può essere determinato alla data dell'intervento della società finanziaria nella cooperativa.

7. In caso di utili delle cooperative partecipate, le società finanziarie avranno diritto ad un dividendo superiore di due punti a quello deliberato dall'assemblea per gli altri soci. Qualora l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci ordinari, le società finanziarie avranno comunque diritto ad un dividendo pari al 2% del capitale sottoscritto e versato.

8. Le società finanziarie alla data del 31 luglio di ciascun anno presentano al «Ministero» una relazione sull'andamento delle cooperative partecipate ed, alla data del 31 gennaio, una relazione sulla attività svolta. Gli interventi agevolativi per i quali specifiche discipline comunitarie prevedono la notifica preventiva verranno notificati dal «Ministero» medesimo. Le società finanziarie si impegnano a comunicare al «Ministero» i progetti per i quali sussiste l'obbligo di notifica ed a non erogare la relativa agevolazione anteriormente al benestare della Commissione europea.

Art. 5.

Sottoscrizione di quote di capitale sociale

1. I soci delle cooperative devono avere già sottoscritto, alla data di delibera di intervento da parte della società finanziaria interessata, una quota individuale non inferiore a lire otto milioni. Di detta quota il cinquanta per cento deve essere versato entro i trenta giorni successivi alla delibera di intervento della società finanziaria e la parte rimanente entro due anni. Per i soci delle cooperative sociali, le predette quote sono ridotte del cinquanta per cento. Non possono essere oggetto degli interventi previsti dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le cooperative sottoposte a procedure concorsuali.

2. La sottoscrizione di cui al comma 1 può essere attuata anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza.

Art. 6.

Dismissione delle partecipazioni

1. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi con le società finanziarie, le cooperative, nei cinque anni successivi all'assunzione della partecipazione, devono rilevare a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione, almeno il 25 per cento delle quote delle società finanziarie; nel quinquennio successivo dovranno rilevare la quota rimanente. Ogni cooperativa potrà beneficiare di ulteriori interventi delle società finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la totalità della partecipazione della società finanziaria interessata. È fatta comunque salva la possibilità delle società finanziarie di cedere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere del decimo anno, la società finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, non vengano sottoscritti o non vengano rispettati i predetti accordi, le società finanziarie recedono, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, dalle cooperative partecipate.

2. Le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso il periodo di durata della partecipazione decorre da detta data. Le società finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione di tali partecipazioni e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse apportate dal «Ministero», esclusivamente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.

Art. 7.

Prosecuzione delle partecipazioni

1. I criteri di cui agli articoli precedenti devono essere recepiti negli accordi che le società finanziarie stipulano con le cooperative partecipate, al fine di disciplinare le modalità di prosecuzione e di dismissione delle partecipazioni.

2. È approvato l'allegato schema della domanda di partecipazione delle società finanziane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, foglio n. 65

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Ufficio D2 - Via Giorgione, 2b - 00147 ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 7, DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57, E DEL DECRETO 4 APRILE 2001 DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di legale rappresentante della .... con sede legale in .... via .... codice fiscale e partita IVA .... iscritta al n. .... del registro imprese presso la camera di commercio, industria e artigianato di .... avente per oggetto sociale .... ;

Chiede

la partecipazione di codesto Ministero al capitale sociale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto .... ed a tal fine

Dichiara che la società

1) è ispirata ai principi di mutualità di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

2) è costituita in forma cooperativa;

3) è iscritta nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

4) opera nel rispetto del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998, concernente i requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo;

5) è partecipata da n. .... cooperative appartenenti al settore produzione e lavoro, distribuite in n. .... regioni;

6) ha approvato l'ultimo bilancio in data ....;

7) ha un patrimonio netto contabile, risultante dal predetto bilancio, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, pari a lire .... (€ ....);

8) ha verificato che il patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente domanda, delle cooperative partecipate o il cui progetto è stato approvato
antenormente all'entrata in vigore del decreto .... del Ministero industria, commercio e artigianato è pari complessivamente a lire .... (€ ....);

9) ha verificato che il patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte della società finanziaria, al netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta nel bilancio medesimo, è pari a
lire .... (€ ....);

10) ha escluso dai predetti computi il patrimonio delle cooperative partecipate poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presente domanda.

Allega:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente con relativo provvedimento di omologazione;

2) certificato camerale completo di vigenza;

3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;

4) copia conforme all'originale del libro soci;

5) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato, corredato delle relative relazioni;

6) certificato di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

7) elenco delle cooperative vigenti che partecipano al capitale sociale della società finanziaria, con indicazione della sede legale, sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato dal presidente del collegio sindacale;

8) documentazione atta a dimostrare la vigenza di almeno 50 cooperative ubicate in almeno dieci regioni;

9) certificazione rilasciata da società di revisione attestante:

a) il patrimonio netto contabile della società finanziaria risultante dall'ultimo bilancio approvato, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

b) il patrimonio netto delle cooperative partecipate, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda, o il cui progetto è stato approvato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministero industria, commercio e artigianato;

c) il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni, al netto della partecipazione della società finanziaria.

Si impegna

a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni variazione dei requisiti indicati nei punti da 1 a 5 delle precedenti dichiarazioni.

Il legale rappresentante:

Nome .... Cognome ....

Firma ....

01A7513

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2001.

Accordo di programna del 21 maggio 2001 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna, l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E LA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;

Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie;

Visto:

L'accordo di programma stipulato il 29 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna con il quale è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a beneficiare dei contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi;

Considerato che:

Anche gli ausili finanziari disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie sono stati conferiti, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998 alle regioni; tuttavia tale trasferimento ha interessato, per il momento, solo le regioni a statuto ordinario, con conseguente ammissibilità, nel caso di specie, dell'intervento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel bilancio del Ministero dell'industria si registra la sussistenza di disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993 convertito in legge n. 204/1993 in conseguenza dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi di investimento già agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990.

È stato pertanto possibile effettuare in sede ministeriale una più approfondita valutazione delle domande di agevolazione a suo tempo presentate dalla quale è emersa, anche sulla base dei ricorsi presentati, la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione in relazione ad alcuni progetti di investimento non considerati ammissibili nella graduatoria di merito approvata con il cennato accordo di programma del 20 dicembre 1999.

La concessione di tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di attività di diversificazione economica presso la regione autonoma della Sardegna è altresì conforme alle vigenti disposizioni comunitarie sulla disciplina del regime in favore delle aree colpite dal settore minerario (decisione commissione U.E. del 25 settembre 2000, prot. 107021).

A termine di quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati sia il divieto di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in quanto le imprese interessate prese in considerazione hanno presentato il relativo progetto di investimento anteriormente al 15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso, dato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative in argomento si provvede tramite le disponibilità finanziarie che intervengono, in progresso di tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi già agevolati già art. 3, comma 7, legge n. 221/1990.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle

aree della regione autonoma della Sardegna sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna elencati al successivo art. 4.

I contributi statali concedibili per la realizzazione di tali interventi sono determinati fino alla concorrenza di L. 35.260.000.000, pari ad euro 18.210.270,26, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

La concessione delle agevolazioni e l'impegno delle relative somme avverranno, subordinatamente alle effettive disponibilità di risorse, con successivi provvedimenti sul Piano di gestione n. 5 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei rientri che intervengono ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, nel bilancio del Ministero industria per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attivazione dei programmi già agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990.

Art. 3.

È approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna.

Art. 4.

Sono considerate idonee le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione autonoma della Sardegna:

N. ord.	Denominazione della società/ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	Reim-piego minera-rio	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	L.P.M. S.r.l.	S. Antioco	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	67	67	55.528.000.000	22.800.000.000	22.800.000.000
2	Rosa del Marganai S.p.a.	Nuxis	CA	Sulcis-Iglesiente	MI	SI	80	49	22.000.000.000	10.460.000.000	33.260.000.000
3	Fratelli Locci S.r.l. .	Carbonia	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	10	6	4.200.000.000	2.000.000.000	35.260.000.000

Il contributo in conto capitale concedibile ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5.

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo di programma le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

Art. 6.

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il presidente della giunta
della regione autonoma della Sardegna
FLORIS

01A7511

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 maggio 2001.

Criteri e modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione «Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale». Art. 16 legge n. 472/1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e modificato dalla legge 25 maggio 1939, n. 880, recante «Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi»;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1933 «Norme contabili ed amministrative da osservare nella gestione del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale»;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione degli articoli 109, 110 e 1279 del codice della navigazione, nonché dell'art. 199 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visto l'art. 25, comma 2, della legge n. 84/1994 citata, come modificato dall'art. 16 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha abrogato la legge n. 1277/1931 istitutiva del bilancio speciale U.L.P.;

Visto il comma 3 dell'art. 25 della legge n. 84/1994, come modificato dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 472/1999, inerente l'individuazione dei criteri e delle modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione sopraindicata;

Visto il comma 4 dell'art. 25 della legge n. 84/1994, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 472/1999, con il quale viene demandata al Ministro dei trasporti e della navigazione la nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, in corso di registrazione, relativo alla nomina del liquidatore del suddetto bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Il liquidatore predispone lo stato della situazione contabile, amministrativa e patrimoniale del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale alla data della sua nomina e provvede conseguentemente alla predisposizione di tutti gli atti relativi alla chiusura della gestione autonoma di cui trattasi, procedendo alla verifica dei crediti e dei debiti della gestione finanziaria autonoma ed alla loro liquidazione, anche attraverso procedure transattive, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, da acquisirsi tramite il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Per i fini di cui sopra, l'amministrazione presenta al liquidatore la situazione contabile, amministrativa e patrimoniale del citato bilancio speciale al 31 dicembre 1995 e consegna al medesimo i relativi atti, nonché quelli eventualmente acquisiti successivamente alla predetta data.

Art. 2.

Il liquidatore è autorizzato a riscuotere ed a pagare rispettivamente i crediti e i debiti di cui al precedente art. 1, nonché le spese connesse alle procedure di liquidazione, mediante versamenti e prelevamenti sulla contabilità speciale 1240 istituita ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, richiamato in premessa, presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio portuale del lavoro che assumerà la seguente nuova denominazione: Ministero dei trasporti e della navigazione ufficio liquidazione del «Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale».

Art. 3.

Il liquidatore provvede alla ricognizione della situazione patrimoniale mobiliare, effettuando le variazioni necessarie e trasferendo a titolo gratuito al patrimonio dell'amministrazione i beni mobili già in uso presso gli uffici del Ministero.

I beni mobili, non soggetti al trasferimento, saranno messi in vendita anche congiuntamente alla proprietà immobiliare di cui al successivo art. 4.

I restanti beni mobili per i quali non sia possibile o conveniente la vendita potranno essere ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana o ad altri enti o istituti che perseguono analoghe finalità assistenziali.

Art. 4.

Il liquidatore è autorizzato a procedere alla vendita della proprietà immobiliare del bilancio stesso, ponendo in essere i provvedimenti necessari secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Il liquidatore, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, presenta al Ministero dei trasporti e della navigazione apposito rendiconto finale, unitamente agli atti della gestione liquidatoria. L'avanzo finale di liquidazione, al netto del compenso spettante al liquidatore su presentazione di fattura da approvarsi dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sarà versato sul pertinente capitolo delle entrate del bilancio statale.

Il liquidatore provvederà al pagamento della fattura medesima debitamente vistata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
OCCHIPINTI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2000
Registro n. 2, Ministero dei trasporti e della navigazione, foglio n. 14

01A7555

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale: grandinate 21 febbraio 2001 nella provincia di Crotone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Crotone:

grandinate del 21 febbraio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Crotone, Rocca Di Neto, Strongoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A7514

DECRETO 8 giugno 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: pioggie alluvionali dal 29 gennaio 2001 al 30 gennaio 2001 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari:

pioggie alluvionali del 29 gennaio 2001, del 30 gennaio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Guspini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A7515

DECRETO 8 giugno 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Avellino e Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000 nella provincia di Caserta;

siccità dal 1° giugno 2000 al 30 settembre 2000 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazone le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

siccità dal 1° giugno 2000 al 30 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Serino, Solofra;

Caserta:

siccità dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A7517

DECRETO 8 giugno 2001.

Modificazioni al decreto 31 marzo 2001 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Agrigento e Palermo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 31 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 95 del 24 aprile 2001, di declaratoria della siccità e dei venti sciroccali dell'anno 2000 in Sicilia;

Considerato che per le provincie di Agrigento e Palermo è stato impropriamente indicato l'evento calamitoso «siccità» al posto di «venti sciroccali»;

Ritenuto di provvedere alla rettifica della denominazione dell'evento calamitoso eccezionale;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 31 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001, di declaratoria della siccità e dei venti sciroccali dell'anno 2000 in Sicilia, in corrispondenza delle provincie di Agrigento e Palermo, dove è detto «*siccità*» deve leggersi «*venti sciroccali*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A7516

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 febbraio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della rassegna culturale, economica e scientifica «Italia in Giappone 2001» nel valore di lire 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della rassegna culturale, economica e scientifica «Italia in Giappone 2001»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo della rassegna culturale, economica e scientifica «Italia in Giappone 2001», nel valore di L. 1000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 25.000» - «€ 12,91».

La vignetta riproduce, in primo piano, il dipinto «Annunciazione» del Botticelli, conservato presso la galleria degli Uffizi, in Firenze; in alto, a destra, è raffigurato il Museo nazionale della arti occidentali, in Tokyo, dove il dipinto sarà esposto unitamente ad altre opere italiane e, a sinistra, è riportato il logo della rassegna «2001 Italia in Giappone». Completano il francobollo le leggende «THE NATIONAL MUSEUM OF WESTERN ART, TOKYO» e «BOTTICELLI - ANNUNCIAZIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
FIORENTINO

01A7518

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 21 giugno 2001, n. **62/E.**

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 - Versamento del minimo annuo garantito dai concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli.

Alle direzioni regionali

Agli uffici locali

Agli uffici I.V.A.

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agro alimentari e dei servizi

Direzione generale per la qualità dei prodotti agro alimentari e la tutela del consumatore - Div. ex VIII

Enti pubblici

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale

Al Comando generale della Guardia di finanza - III reparto operazioni - Ufficio fiscalità

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio consultivo ed ispettivo tributario

Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate

All'UNIRE

Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla SNAI servizi S.r.l. - Lucca

Alla SPATI S.r.l.

Alla TOTO 2000 S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.l.

Alla Federippodromi

Alla SOGEI S.p.a.

Al Sindacato nazionale allibratori - Firenze

Al SAGI Sport

Al SICS

1. *Premessa.*

Com'è noto, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, dispone che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'U.N.I.R.E., al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

Con circolare n. 137/E del 5 luglio 2000 e con nota n. III/1/175337/00 dell'11 agosto 2000, sono state stabilite le modalità ed i termini del versamento delle quote di prelievo da destinare all'U.N.I.R.E..

Approssimandosi la scadenza del termine del versamento, da parte dei concessionari del servizio di accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, dell'integrazione del minimo annuo garantito previsto dall'art. 5 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle medesime scommesse, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, si forniscono i seguenti chiarimenti, fatta salva, beninteso, l'eventuale rideterminazione del medesimo importo in ottemperanza a quanto previsto nella direttiva del Ministro delle finanze 30 maggio 2001. Con l'occasione, vengono risolti alcuni quesiti concernenti l'esercizio delle scommesse e sono forniti i primi ragguagli in merito alla sospensione del pagamento dell'imposta unica prevista dal decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001.

2. *Versamento del minimo annuo garantito.*

Le predette somme, da versare a titolo di integrazione del prelievo annuo conseguito, devono affluire presso il conto corrente bancario intestato alla So.ge.I. S.p.a., le cui coordinate sono state indicate nella suddetta circolare n. 137/E.

In particolare, nella causale del bonifico bancario, occorre riportare, nell'ordine, il codice dell'agenzia, il periodo di riferimento (nella fattispecie l'anno 2000), la causale il cui testo è «minimo garantito U.N.I.R.E.».

3. *Accettazione telefonica delle scommesse ippiche.*

Con l'occasione, si segnala che a seguito dell'effettuazione con esito favorevole dei collaudi, è stato da tempo attivato il sistema di accettazione telefonica delle scommesse ippiche con le modalità previste dal decreto del

Ministro delle finanze 15 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 12 luglio 2000.

4. *Soluzione di quesiti.*

Sono stati posti alla scrivente alcuni quesiti in merito alle modalità di esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli e sugli eventi sportivi.

In particolare è stato chiesto di conoscere, in mancanza di precise disposizioni normative:

a) quale sia il termine entro il quale si possono annullare le predette scommesse.

A tale proposito si rileva che l'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., dispone che, nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.

Analoghe norme sono contenute nell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli e nell'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che ha istituito nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, per la disciplina dell'esercizio delle medesime scommesse, rinvia alle disposizioni del decreto ministeriale n. 174 del 1998 ed in particolare all'art. 10 sopra citato.

Per dare concretezza di contenuto a tali disposizioni, recependo, peraltro, quanto avviene nella pratica gestione delle scommesse, si ritiene, anche ai fini della tutela della regolarità e della trasparenza del gioco, che il periodo di tempo entro cui poter annullare le suddette giocate possa essere determinato in due minuti dall'emissione della ricevuta;

b) quale sia l'importo minimo scommettibile per le scommesse ippiche a quota fissa.

In mancanza di sicuri riferimenti normativi e sulla base della prassi istituita per le scommesse ippiche a quota fissa e seguita a tutt'oggi per quelle riservate al C.O.N.I. e per quelle sugli esiti delle corse automobilistiche e motociclistiche, si precisa che, in attesa di un intervento normativo in materia, l'importo minimo scommettibile è di L. 10.000.

Al riguardo, si specifica che è possibile puntare solo importi multipli del predetto importo minimo scommettibile;

c) quali siano le modalità di calcolo della vincita nel caso di scommesse multiple a quota fissa.

Anche in tale ipotesi si ritiene che si renda applicabile in via analogica la norma di cui all'art. 32 del citato decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, secondo la quale «l'importo della vincita è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni evento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso».

5. *Sospensione del pagamento dell'imposta unica.*

Con decreto ministeriale 28 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2001, è stata disposta la sospensione, fino al 15 dicembre 2001, dei termini per il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

La sospensione opera a favore dei soggetti aggiudicatari delle concessioni rilasciate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e dal C.O.N.I, per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive a quota fissa e a totalizzatore gestito dal Ministero delle finanze, con esclusione quindi degli altri soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse stesse (allibratori, sportelli presso gli ippodromi, ricevitorie della scommessa Tris).

A tale conclusione induce la considerazione che il presupposto del provvedimento agevolativo e cioè lo stato di crisi economica, originato dalla realizzazione di un volume di gioco sensibilmente inferiore alle previsioni, con conseguente difficoltà dei concessionari di corrispondere l'integrazione del minimo garantito in sede di gara, riguarda soltanto il settore degli agenti per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive, come si desume dall'interpretazione logico-sistematica della direttiva emanata dal Ministro delle finanze in data 30 maggio 2001 e dello stesso decreto ministeriale 28 maggio 2001.

La sospensione si applica ai versamenti in scadenza dal 19 giugno 2001, e cioè dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 28 maggio 2001 nella *Gazzetta Ufficiale*, non essendo stata stabilita una diversa data di efficacia delle sue disposizioni, secondo quanto prescrive l'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.

Con successivo decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità della riscossione delle somme sospese e sarà garantito il versamento entro il 31 dicembre 2001.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Roma, 21 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

01A7521

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 giugno 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Cosulich, console onorario della Repubblica federale di Germania, in Genova.

01A7524

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 luglio 2001

Dollaro USA	0,8384
Yen giapponese	105,65
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,59960
Corona svedese	9,2575
Franco svizzero	1,5220
Corona islandese	86,66
Corona norvegese	7,9280
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57397
Corona ceca	33,961
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,55
Litas lituano	3,3543
Lat lettone	0,5367
Lira maltese	0,3922
Zloty polacco	3,5350
Leu romeno	24524
Tallero sloveno	218,5116
Corona slovacca	42,402
Lira turca	1113000
Dollaro australiano	1,6578
Dollaro canadese	1,2698
Dollaro di Hong Kong	6,5394
Dollaro neozelandese	2,0861
Dollaro di Singapore	1,5322
Won sudcoreano	1084,89
Rand sudafricano	6,8655

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7741

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decisione della Commissione europea di rinnovo della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tasmar» rilasciata con procedura centralizzata.

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(2001) 92 del 29 gennaio 2001 è stata prorogata per un anno la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata il 20 gennaio 2000 del medicinale per uso umano TASMAR della ditta Roche Registration Ltd, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 2309/93, nelle confezioni sottoindicate:

n. EU/1/97/044/001 - 30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033280025;

n. EU/1/97/044/002 - 60 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033280037;

n. EU/1/97/044/003 - 100 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033280049;

n. EU/1/97/044/004 - 30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 033280064;

n. EU/1/97/044/005 - 60 compresse 200 mg - A.I.C. n. 033280076;

n. EU/1/97/044/006 - 100 compresse 200 mg - A.I.C. n. 033280088.

01A7522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fcvax»

Provvedimento n. 105 del 31 maggio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario FCVAX, vaccino inattivato e in additivo oleoso contro le infezioni da Pasteurella multocida (colera aviare), nelle confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) e 10 flaconi da 250 ml (10500 dosi) - A.I.C. n. 100175.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da «Fcvax» a «Bio Cholera».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ic Layerplus»

Provvedimento n. 106 del 31 maggio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario IC LAYERPLUS, vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la corizza infettiva e la pseudopeste aviare nella confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102172018.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da «Ic Layerplus» a «Bio New Cor».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyvax Flu»

Provvedimento n. 107 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica CYVAX FLU, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100292010.

Titolare A.I.C.: Società Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Via Nettunense n. 90 - Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica tempi di attesa.

Per il vaccino indicato in oggetto il tempo di attesa ora autorizzato è di zero giorni.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica del tempo di attesa.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfater»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. del 12 giugno 2001 n. 376

Società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., località ai Conti - 55020 Barga Castel Vecchio Pascoli (Lucca).

Specialità medicinale: ALFATER.

Confezioni:

1 fiala sirin. 3.000.000 UI 1 ml - A.I.C. n. 028820013;

1 fiala sirin. 6.000.000 UI 1 ml - A.I.C. n. 028820025;

«1.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820064;

«3.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820076;

«6.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820088.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Alfater», 1 fiala sirin. 3.000.000 UI 1 ml - A.I.C. n. 028820013; «Alfater» 1 fiala sirin. 6.000.000 UI 1 ml - A.I.C. n. 028820025; «Alfater» «1.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820064; «Alfater» «3.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820076; «Alfater» «6.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820088, prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 933 del 30 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siero Antiofidico NISM».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. del 12 giugno 2001 n. 377

Società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., località ai Conti - 55020 Barga Castel Vecchio Pascoli (Lucca).

Specialità medicinale: SIERO ANTIOFIDICO NISM.

Confezione: 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 004410015/S.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Siero Antiofidico NISM» 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 004410015/S, prodotti anteriormente al 22 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1002 del 1º dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 21 luglio 2001.

01A7409

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio universitario denominato «Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia Terni», in Terni.

Con decreto ministeriale 7 giugno 2001 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio universitario denominato «Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia Terni», con sede in Terni.

01A7523

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651157/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035